

Referendum abrogativo

Art. 75 Costituzione

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.


La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Costituzione Articolo 75

.....

(co. 5) **La legge** determina le modalità di attuazione del *referendum*.



La legge 25 maggio 1970, n. 352



Art.75 Cost. Referendum ... quando lo
richiedono cinquecentomila elettori



legge 1 dicembre 1970, n. 898



Loris Fortuna PSI, Antonio Baslini PLI



Procedimento per il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge





**Roma/domenica 21 aprile ore 10,30
a Piazza del Popolo**

FANFANI



LA DC

E IL REFERENDUM

il primo referendum
abrogativo, promosso dalla
Democrazia Cristiana di
Amintore Fanfani, si
proponeva di abrogare la
legge istitutiva del divorzio
([1° dicembre 1970, n. 898](#)
[Disciplina dei casi di](#)
[scioglimento del matrimonio](#))
entrata in vigore nel
dicembre del 1970.

Costituzione Articolo 75

(co. 1) È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

(co. 2) **Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.**

.....

Nel 1972 la Corte costituzionale viene chiamata a giudicare della ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge 1 dicembre 1970, n. 898

Compito della Corte costituzionale:

verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare



CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 25-26 gennaio 1972, N. 10	COSTITUZIONE	Atto oggetto del giudizio
<p>Il secondo comma dell'art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti determinate materie. La domanda di referendum riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, non concerne materia rientrante tra quelle vietate dalla Costituzione.</p>	<p>Art. 75, comma 2 Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali</p>	<p>la richiesta di referendum presentata il 19 giugno 1971, per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"</p> <p><u>Essa (richiesta) è (costituzionalmente) ammissibile</u></p>



L'Italia è un paese moderno Vince il NO, il divorzio resta

Ed ora, al lavoro

Il referendum sul divorzio ha segnato una svolta decisiva nella storia della nostra democrazia. La vittoria del NO, con il 59,1 per cento dei voti, dimostra che l'Italia è un paese moderno e che i cittadini sono maturi per decisioni importanti. Il governo deve ora lavorare per realizzare le riforme necessarie per un paese più unito e moderno.

Risultati definitivi		
	voti	%
NO	19.093.929	59,1
SI	13.188.184	40,9
Totale	32.282.113	100,0
Mancano le schede nulle e bianche		

Dal referendum l'immagine d'un Paese più unito
Così hanno votato gli italiani

Governo: le conseguenze

TORINO
NO 613.010 (79,84%)
SI 158.051 (20,16%)
E' il capoluogo dove il NO ha raggiunto la percentuale più alta (79,84%)



affluenza **87,7%**

Legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"):
articolo 3 e 9 così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge
2 maggio 1974, n. 195") e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ("Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195").

**Quello che
è accaduto**

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, **indizione del referendum** per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

- CORPO ELETTORALE: Voto referendario abrogativo 18 e 19 aprile 1993**

Sì		90,25%	
No		9,75%	
Affluenza	76,95%		

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173. Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici**

D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(G.U. 5 giugno 1993, n. 130)

**Quello che
è accaduto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici") e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195") e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195").

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"):
articolo 3 e 9 così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195") e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195").

- **PARLAMENTO: Legge del 1993 [con un unico articolo]** di abrogazione degli articoli 3 e 9 (modificati) della legge 2 maggio 1974, n. 195
- **Promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, della legge del 1993 [con un unico articolo]** di abrogazione degli articoli 3 e 9 (modificati) della legge 2 maggio 1974, n. 195

**Quello che
sarebbe
potuto
accadere (in
alternativa)**



Richiesta di referendum abrogativo degli artt. 17 primo comma; 53 primo comma; 57, 57-bis, 203, 204 secondo comma; 205 primo comma; 206, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 299, 302, 303, 304, 305, 312, 327, 330, 332, 333, 340, 341, 342, 343, 344, 352, 402, 403, 404, 405, 406, 414 terzo comma; 415, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 527, 528, 529, 565, 571 secondo comma; 578, 587, 592, 596-bis, 603, 633 secondo comma; 654, 655, 656, 657, 661, 662, 663, 663-bis, 666, 668, 724, 725 e 726 **del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,**



CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 2 – 7 FEBBRAIO 1978, N. 16

giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75 secondo comma della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

richiesta di referendum vertente su **novantasette** articoli del **codice penale**


... occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e **48** Cost.)

... è inammissibile la richieste così formulata, che il quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.

La Corte dichiara inammissibile la richiesta

per l'abrogazione di novantasette articoli
del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398






REGIONE UMBRA



REGIONE DEL VENETO



REGIONE
MARCHE



REGIONE
PIEMONTE



REGIONE BASILICATA



Regione Toscana

Regione Trentino-Alto-Adige

Regione Emilia-Romagna



Richiesta di referendum abrogativo delle disposizioni della **legge 617 del 1959** istitutiva del Ministero del turismo:

Corte cost. SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993, N. 35

Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l'ammissibilità del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione.

Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, considerato che, **pur in presenza di un composito e stratificato quadro normativo** che disciplina le materie in ordine alle quali è previsto l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non si può dubitare che il quesito, essendo volto alla abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero, propone, quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere ovvero mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso.

La Corte Dichiarò ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617



Richiesta di referendum abrogativo della **legge 13 marzo 1958 n. 296**, recante 'costituzione del **Ministero della sanità**

Corte cost. SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993, N. 34

Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura ministeriale considerata. È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al ministero. Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958, non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria. Ne consegue che la richiesta abrogativa **carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole.**

La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile